



Settimanale di informazione a cura della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Appartenenti Polizia, a diffusione nazionale.
Sede legale e redazione: via delle Fornaci 35, 00165 Roma. Direttore responsabile: Giuseppe TIANI, coordinamento redazionale: Loredana Leopizzi.
Reg. Tribunale Roma n. 277 del 20/07/2005

www.siap-polizia.org info@siap-polizia.it

Anno XXII - N. 23

Roma, 18 Maggio 2026



VA RESO POSSIBILE VIVERE DOVE SI PRESTA SERVIZIO:

LA CASA, NUOVA SFIDA PER IL WELFARE SICUREZZA

Il SIAP vuole riportare al centro del dibattito una parola che troppo spesso è stata dimenticata quando si parla di sicurezza: la casa. Chi serve lo Stato nelle città, nelle periferie, nelle stazioni, di giorno e di notte, incontra la sicurezza non solo nelle strade ma anche nel prezzo di un affitto che non può divorare uno stipendio e la dignità del lavoro. Per troppo tempo l'abitare è stato trattato come una questione privata, lasciata all'individuo o al mercato, ma la casa è una condizione materiale della libertà, del lavoro e della sicurezza pubblica. Quando un lavoratore non riesce a vivere nella città in cui è chiamato a operare, non siamo davanti a un disagio personale: siamo davanti a una frattura sociale che indebolisce la presenza dello Stato. Oggi l'affitto pesa in media per il 36% sugli stipendi, con punte del 47% a Milano e Roma, numeri che rendono sempre meno sostenibile il lavoro pubblico proprio nei territori più difficili e costosi. L'Italia del secondo Novecento seppe pensare in grande con il Piano INA-Casa, che non era solo edilizia ma lavoro, coesione sociale, fiducia nelle istituzioni. Per questo il nuovo Piano Casa Italia rappresenta una novità importante, un'occasione che va sostenuta e migliorata. Le risorse previste, 970 milioni di euro, sono un punto di partenza, ma la domanda politica è chiara: questo piano servirà anche a sostenere chi garantisce funzioni essenziali dello Stato nelle aree più complesse? Parliamo di insegnanti, poliziotti, funzionari, dirigenti, personale sanitario, vigili del fuoco, lavoratrici e lavoratori soggetti a mobilità continua. Chiedere alloggi a canone sostenibile per chi serve lo Stato non è una rivendicazione corporativa, è una scelta di buon senso istituzionale. La Repubblica non si regge solo sulle norme, ma sulle condizioni di vita di chi incarna le sue funzioni fondamentali. Per questo chiediamo che il Piano Casa Italia venga costruito con questa consapevolezza, con una convergenza larga e responsabile. L'asse principale deve essere la locazione a canone sostenibile nelle aree ad alta pressione

Sommario:

- Rendere possibile vivere dove si serve: la sfida della sicurezza moderna. **1**
- Causa di servizio: una procedura bloccata da 13.000 pratiche. Il SIAP chiede un piano Marshall. **2**
- Turno 19-01: per l'Arma dei Carabinieri è notturno, per la Polizia no. Il SIAP chiede chiarezza immediata. **2**
- Tavolo permanente e stress lavoro-correlato: il SIAP chiede trasparenza e continuità. **3**
- Sanzioni disciplinari e diritto di difesa: i confini fissati da legge e giurisprudenza. **3**
- Abuso del potere pubblico e responsabilità penale. **4**
- Commissione conferimento premi di studio ai figli e agli. **5**
- Giudicato penale nel tributario: scelta garantista con limiti di ragionevolezza. **5**
- Notizie dal territorio. **5**
- Comunicazioni interne. **6**

Per la qualità
la coerenza
la presenza
scegli

SIAP



abitativa, accompagnata dal recupero del patrimonio pubblico inutilizzato, con vincoli sociali chiari, criteri trasparenti e strumenti contro ogni deriva speculativa. Per la Polizia di Stato può essere utile anche il ruolo del Fondo Assistenza, dentro progettualità mutualistiche e cooperative coerenti con l'interesse pubblico. La casa, in questa prospettiva, è infrastruttura sociale tanto quanto la scuola, la sanità e la sicurezza: tiene insieme comunità, lavoro, istituzioni e legalità. Dove lo Stato permette ai propri servitori di vivere dignitosamente, la sua presenza è più stabile e credibile; dove il costo della vita espelle chi garantisce servizi essenziali, la Repubblica arretra. La politica abitativa non deve sostituire ma integrare rinnovi contrattuali, potere d'acquisto, valorizzazione professionale, organici, mezzi e formazione. Sarebbe sbagliato contrap-

porre casa e stipendio. L'abitare deve rientrare in una visione liberal-sociale e democratica del lavoro pubblico. In questo quadro si colloca anche il rinnovo del contratto del comparto sicurezza, oggi fermo perché le risorse sono giudicate insufficienti. Il nodo non riguarda solo gli aumenti tabellari, ma la specificità del lavoro delle Forze di polizia, le indennità, la retribuzione accessoria, lo straordinario, fino a un confronto serio sulla previdenza che riconosca funzioni rischiose, usuranti, mobilità e turnazioni. La sicurezza non nasce solo dall'inasprimento delle pene o dalla retorica dell'emergenza. Nasce da uno Stato che programma, che si prende cura dei propri lavoratori, che rende attrattivo il servizio pubblico e garantisce continuità nei territori. Pertini ci ricordava che la libertà senza giustizia sociale può essere una conquista vana. È un monito che parla anche a noi: senza dignità del lavoro, senza casa, senza salari adeguati, la Repubblica perde forza proprio dove dovrebbe essere più presente. Le politiche abitative non sono un tema minore, ma parte essenziale della giustizia sociale. Se attuate con visione e con attenzione alle speculazioni, possono sostenere l'edilizia, l'indotto e soprattutto restituire stabilità a chi garantisce ogni giorno i servizi essenziali alla comunità. La sicurezza non può poggiare solo sugli strumenti penali: ha bisogno di fondamenta sociali, perché la sua efficienza dipende dalla qualità della vita di chi è chiamato a garantirla.

[CLICCA QUI](#)

[CLICCA QUI](#)

◆ **Causa di servizio: una procedura bloccata da oltre 13.000 pratiche arretrate. Il SIAP dopo reiterate richieste ha condiviso il piano straordinario proposto dall'Amministrazione.**

La situazione delle cause di servizio nella Polizia di Stato mostra con chiarezza una criticità ormai strutturale: oltre 13.000 pratiche arretrate, circa 1.000 nuove domande ogni anno e una capacità di lavorazione che si ferma a 1.700 pratiche l'anno, con un divario che si riduce troppo lentamente. Questo quadro rende evidente non solo l'urgenza di accelerare drasticamente i tempi, ma anche la necessità di una riforma profonda che elimini le distorsioni introdotte negli anni. La dipendenza da causa di servizio è lo strumento con cui un appartenente chiede il riconoscimento del nesso tra servizio e lesioni traumatiche o infermità. Per le lesioni serve un nesso diretto, per le infermità una concausa efficiente e determinante. La domanda va presentata entro sei mesi dalla piena conoscenza dell'infermità per mantenere il diritto all'equo indennizzo, mentre dopo il congedo, il termine è di cinque anni, esteso a dieci per alcune patologie. La procedura può essere attivata dall'interessato, d'ufficio o tramite modello C per le lesioni più gravi. Prima del DPR 461/2001 il percorso era più semplice e rapido: gli uffici istruivano la pratica con i pareri interni, le CMO degli ospedali militari decidevano diagnosi, dipendenza, categoria tabellare e idoneità, e il dipendente otteneva subito i benefici previsti. Il Comitato per le Pensioni Privilegiate interveniva solo per l'equo indennizzo. Il sistema era lineare, con un unico centro decisionale medico-amministrativo e tempi molto più contenuti. Con il DPR 461/2001 la procedura è stata frammentata: niente più pareri interni, documentazione sanitaria alle CMO e rapporti informativi all'ufficio, ma soprattutto il giudizio di dipendenza è stato sottratto alle CMO e attribuito al Comitato di verifica del Ministero dell'Economia. Le CMO continuano a valutare patologia, danno, categoria e idoneità, ma non possono più esprimere la dipendenza, mentre il Comitato non può modificare la categoria tabellare. Il risultato è che il dipendente non ottiene più alcun beneficio immediato dopo il verbale CMO e deve attendere il giudizio del Comitato, con conseguenze pesanti per chi necessita di riforma parziale o di benefici sanitari urgenti. La procedura d'ufficio, attivata quando il nesso con il servizio è certo o altamente probabile, segue lo stesso percorso ordinario salvo i casi di modello C, riservati alle lesioni traumatiche gravi, in cui gli ospedali militari di cura esprimono direttamente il giudizio di dipendenza senza passare dal Comitato. È l'unico residuo di un sistema più rapido e funzionale. Il Siap ha preso positivamente atto, della scelta comunicataci dal Capo della Polizia per smaltire l'arretrato, avendo accolto se pur tardivamente le doglianze del Sindacato. Ciò detto, il quadro degli elementi d'insieme, dimostra che non sarà sufficiente aumentare la velocità di trattazione con una task force dedicata, che va bene per smaltire l'arretrato. Ma è necessaria una riforma strutturale che ricomponga la frammentazione introdotta dal DPR 461/2001, restituendo certezza alla tempistica, e ripristinando un percorso decisionale coerente che garantisca ai dipendenti il diritto al riconoscimento tempestivo. Considerato, che le pratiche in esame afferiscono alla tutela sanitaria e previdenziale, entrambe le materie sono particolarmente delicate, e non posso attendere anni. Quindi è necessaria, una riforma che vada oltre lo smaltimento dell'arretrato, per impedire che si ricrei, riportando la gestione della procedura a un livello di efficienza adeguato, sia al rischio che alla delicatezza delle funzioni svolte dal personale della Polizia di Stato.

◆ **Turno 19-01: per l'Arma dei Carabinieri è notturno, per la Polizia no. Il SIAP chiede chiarezza immediata**

Il SIAP, già durante il confronto contrattuale del triennio 2019/2021, aveva rivendicato il riconoscimento di 10 euro per turno al personale impiegato per almeno tre ore nella fascia 22:00-06:00. Tale richiesta non venne accolta e l'art. 16



del DPR 57/2022 introdusse due distinte indennità: 5 euro per il turno serale e 10 euro per il turno notturno. È però emersa una rilevante difformità interpretativa nell'applicazione dell'indennità notturna tra le Forze di Polizia soggette alla stessa disciplina contrattuale. L'Arma dei Carabinieri, sulla base di una nota del proprio Ufficio Legislativo, ha infatti stabilito che per il riconoscimento dell'indennità notturna sia sufficiente lo svolgimento di almeno tre ore continuative dopo le ore 22:00. Tale criterio porta a considerare il turno 19:00-01:00 come turno notturno, mentre il turno 18:00-24:00 resta classificato come serale. Questa interpretazione risulta già operativa nell'Arma, con previsione anche della corresponsione degli arretrati al personale avente diritto. Diversamente, nella Polizia di Stato il turno 19:00-01:00 continua a essere retribuito come semplice indennità serale, generando un evidente trattamento economico deteriore per il personale impiegato negli stessi servizi di controllo del territorio. Una situa-

zione inaccettabile, soprattutto per i turnisti quotidianamente impegnati in attività gravose, con responsabilità operative elevate e articolazioni orarie già particolarmente pesanti. Pur apprezzando la scelta dell'Amministrazione dei Carabinieri, restiamo basiti di fronte al silenzio del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. La coesistenza di criteri applicativi differenti tra Forze di Polizia che condividono la medesima cornice normativa produce una disparità di trattamento economico priva di qualsiasi giustificazione, sia sul piano giuridico sia su quello dell'equità sostanziale. Per tali motivi il SIAP ha chiesto al Dipartimento un chiarimento ufficiale e urgente sulla corretta interpretazione della normativa vigente e l'immediata adozione di indirizzi applicativi uniformi su tutto il territorio nazionale. Qualora venga confermata – e non potrebbe essere altrimenti – l'interpretazione già adottata dall'Arma dei Carabinieri, peraltro coincidente con quanto rivendicato da questa Organizzazione in sede contrattuale, si sollecita l'immediata emanazione di disposizioni alle articolazioni amministrativo-contabili affinché al personale della Polizia di Stato venga riconosciuta la corretta indennità notturna, con il contestuale pagamento degli arretrati spettanti.

[CLICCA QUI](#)

◆ **Tavolo permanente e stress lavoro-correlato: il SIAP ha chiesto trasparenza e continuità**

La Segreteria Nazionale del SIAP ha esaminato la nota della Direzione Centrale di Sanità concernente la richiesta di convocazione del Tavolo dipartimentale ex D.lgs. 81/2008 sullo stress lavoro-correlato. Pur apprezzando l'apertura al confronto, il SIAP rileva un'incongruenza nella ricostruzione fornita dall'Amministrazione, che oggi definisce il Tavolo permanente sulla sicurezza, un semplice consesso nato durante l'emergenza Covid, nonostante che nel 2020 lo stesso Ufficio Relazioni Sindacali avesse comunicato l'istituzione formale e avesse richiesto alle OO.SS. la designazione dei rappresentanti. Il Tavolo, inoltre, si è riunito più volte affrontando temi strutturali come l'applicazione del D.lgs. 81/2008, il DM 127/2019 e il percorso tecnico che ha portato all'introduzione dell'art. 48-bis del DPR 782/1985. È quindi necessario chiarire la reale natura dell'organismo e riconoscere la continuità del lavoro svolto. Parallelamente, il Tavolo del disagio sta affrontando le fragilità personali del personale, spesso legate a fattori extra-lavorativi; in tale ambito il SIAP valuta positivamente il maggiore coinvolgimento dei Cappellani della Polizia di Stato come figura di ascolto e sostegno. Resta però una criticità rilevante: nessun Documento di Valutazione dei Rischi della Polizia di Stato ha mai riconosciuto un rischio significativo da stress lavoro-correlato, con la conseguente mancata attivazione della sorveglianza sanitaria prevista dalle linee guida. Ciò impone una revisione delle metodologie adottate per verificare se siano adeguate alle peculiarità operative della funzione di polizia. Per queste ragioni il SIAP rinnova la richiesta di convocazione del Tavolo dipartimentale ex D.lgs. 81/2008, quale sede competente per affrontare la valutazione dello stress lavoro-correlato, l'aggiornamento delle linee guida, l'applicazione del DM 127/2019, il coordinamento con l'art. 48-bis del DPR 782/1985 e la tutela della salute psicosociale del personale della Polizia di Stato.



[CLICCA QUI](#)

◆ **Sanzioni disciplinari e diritto di difesa: i confini fissati da legge e giurisprudenza.**

Quando parliamo di difesa nel procedimento disciplinare, facciamo riferimento a quel diritto, garantito a tutti coloro che sono chiamati a rispondere di una condotta disciplinarmente rilevante, di partecipare attivamente al procedimento per difendersi dalle accuse e rappresentare le proprie ragioni, nell'ambito dei principi che regolano il procedimento amministrativo previsti dalla legge 241/90 e secondo quanto previsto dal Regolamento di disciplina di cui al DPR 737/81. Nonostante difendersi sia un diritto costituzionalmente garantito e nonostante il procedimento disciplinare si muova in un contesto normativo molto complesso e particolare, non troviamo però, nel Regolamento di disciplina



alcun riferimento alla presenza "obbligatoria" di un difensore. Dalla lettura del DPR 737 del 1981 rileviamo la presenza "facoltativa" del difensore soltanto al secondo comma dell'articolo 20, dove questa figura si materializza nella fase dibattimentale, davanti al Consiglio di disciplina, organo collegiale chiamato a deliberare per l'irrogazione delle sanzioni più afflittive della Sospensione dal Servizio (art. 6) o della Destituzione (art. 7). L'articolo stabilisce che il segretario del Consiglio di disciplina, appena terminata la prima riunione, notifica per iscritto all'inquisito che dovrà presentarsi al consiglio di disciplina nel giorno e nell'ora fissati, avvertendolo che ha la facoltà di prendere visione degli atti dell'inchiesta e di chiederne copia entro dieci giorni e farsi assistere da un difensore appartenente all'Amministrazione

ne della pubblica sicurezza comunicandone il nome entro tre giorni. Nella sentenza del TAR n. 6338/2024 del TAR per la Campania del 9 ottobre 2024, pubblicata il 18 novembre 2024, troviamo alcuni chiarimenti rispetto a chi può interpretare la figura del difensore. Nel caso specifico il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha deciso sul ricorso presentato da un dipendente che, a seguito del provvedimento sanzionatorio della destituzione preso nei suoi confronti, aveva eccepito, tra le altre cose, che tale provvedimento avesse violato il diritto di difesa per violazione degli articoli 3 e 24 della costituzione e dell'art. 20 del DPR 737 del 1981 perché non gli era stato consentito di avvalersi dell'assistenza del difensore da lui indicato poiché si trattava di un dipendente ormai in quiescenza e perché il suo diritto di difesa poteva considerarsi limitato perché la normativa gli impediva la rappresentanza e la difesa da parte di un avvocato del libero foro. La sentenza chiarisce l'infondatezza di tali censure in quanto l'art.20 del d.P.R. n.737/81, contenente le norme disciplinari applicabili al personale della Polizia di Stato, prevede espressamente che l'inquisito "ha facoltà ...di farsi assistere da un difensore appartenente all'Amministrazione della pubblica sicurezza...". Il giudice sottolinea come il tenore letterale sia chiaro ed evidenzia come l'incolpato possa nominare come difensore solo dipendenti in servizio e non quiescenza. A supporto di questa decisione viene anche precisato che non può rilevare in senso contrario l'art.83 della legge n.121/81, che prevede la possibilità di svolgere attività sindacale e lo svolgimento della specifica attività difensiva a favore di un collega sottoposto a procedimento disciplinare (cfr. tra le altre in tal senso Tar Lazio, Roma, sent. n. 12606 del 2022). Manifestamente infondate, continua il giudice, sono poi le questioni di costituzionalità del citato art.20 sollevate dal ricorrente, rispetto alla presenza di un legale del libero foro, considerati i principi già espressi in materia dalla Corte Costituzionale con sentenza nr. 182/2008 che, evidenziando la specificità dell'ordinamento e dei compiti degli appartenenti alla Polizia di Stato, ha ritenuto "non manifestamente irragionevole la decisione del legislatore di consentire che l'accusato ricorra a un difensore, ma di limitare, in considerazione della funzione svolta (tutela dell'ordine pubblico), la sua scelta ai dipendenti della stessa amministrazione"; principi valevoli anche per la parte in cui la norma non consente la nomina di soggetti in quiescenza, trattandosi di soggetti il cui rapporto di lavoro con la Polizia di Stato è ormai cessato. La sentenza chiarisce inoltre che: l'amministrazione conserva il potere di irrogare sanzioni disciplinari anche nei confronti di soggetti non più in servizio, ribadendo che il procedimento disciplinare può essere avviato o proseguito anche dopo la cessazione del rapporto d'impiego, al fine di attribuire carattere definitivo ai provvedimenti nel frattempo adottati e incidenti sul rapporto — quali, ad esempio, la sospensione cautelare — anche nell'interesse del dipendente, così da stabilizzare gli effetti, multis, Cons. Stato, nn. 5307/2024 e 4575/2023) e che, inoltre, l'amministrazione procede a un'autonoma valutazione disciplinare del comportamento dell'interessato, avvalendosi delle risultanze del procedimento penale nei limiti di cui all'art. 653, comma 1-bis, c.p.p., secondo cui la sentenza penale irrevocabile di condanna fa stato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento del fatto, alla sua rilevanza penale e alla riferibilità dello stesso all'imputato con la conseguente irrelevanza delle deduzioni difensive volte a una ricostruzione dei fatti e delle responsabilità diverse da quell'accertata in sede penale e il lamentato difetto di motivazione e d'istruttoria del provvedimento di destituzione, tanto più, come sottolinea il giudice, che il processo penale si svolge nel pieno contraddittorio delle parti e quindi con ancora maggiori garanzie difensive.

◆ **Abuso del potere pubblico e responsabilità penale: criteri ricostruttivi tra concussione, induzione indebita e accesso abusivo allo S.D.I.**

La sentenza della Corte di Cassazione n. 34274 del 2024 offre una ricostruzione organica e chiarificatrice dei confini tra concussione, induzione indebita e accesso abusivo ai sistemi informatici da parte del pubblico ufficiale, definendo la portata delle norme dopo la riforma del 2012 e l'elaborazione giurisprudenziale successiva. Per quanto riguarda la concussione (art. 317 c.p.), la Corte ribadisce che si tratta di un reato fondato su un abuso costrittivo del potere pubblico: il pubblico ufficiale prospetta un danno ingiusto, anche in modo implicito, tale da comprimere in maniera rilevante la libertà di autodeterminazione del privato, che non agisce per ottenere un vantaggio ma per evitare il male minacciato; è la dinamica di soggezione, basata sulla forza intimidatoria dell'autorità, a distinguere la concussione dalle altre forme corruttive. L'induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) si fonda invece su una logica diversa: non vi è una costrizione piena, ma una pressione morale, una suggestione o una persuasione che lasciano al privato un margine decisionale più ampio; in questo caso il soggetto aderisce perché intravede un beneficio personale e non per timore di un danno, per questo motivo il legislatore ha previsto anche la punibilità del privato, seppure con pena ridotta. La Cassazione sottolinea che la distinzione tra concussione e induzione non dipende dall'intensità della pressione, ma dalla diversa struttura psicologica della scelta del privato: nella concussione prevale l'annullamento della volontà, nell'induzione prevale l'opportunismo. Con riferimento all'accesso abusivo a sistemi informatici o telematici (art. 615-ter c.p.), la Corte chiarisce che l'illiceità non richiede necessariamente la violazione di barriere tecni-

che: anche chi è formalmente autorizzato, può commettere il reato quando utilizza il sistema per finalità estranee ai compiti istituzionali. Nel caso dello S.D.I. ciò significa che il pubblico ufficiale non può servirsi della propria abilitazione per curiosità personali, per favorire terzi o per perseguire interessi privati; l'accesso è legittimo solo se collegato alle attività d'ufficio e ogni consultazione non pertinente, pur tecnicamente possibile, integra l'illecito, con la forma aggravata prevista per i pubblici ufficiali. La Corte esclude inoltre la giustificazione dell'ignoranza delle regole d'uso del sistema: si tratterebbe di un errore sul precetto penale non scusabile, salvo prova dell'inevitabilità dell'errore, e comunque incompatibile con la posizione di garanzia del pubblico agente. Nel complesso la sentenza ricostruisce in modo coerente la ratio delle tre fattispecie: la concussione come abuso autoritativo che annienta la libertà del privato, l'induzione indebita come abuso persuasivo che lascia spazio a una scelta opportunistica, l'accesso abusivo come violazione del vincolo funzionale che disciplina l'uso degli strumenti informatici istituzionali. Ne deriva un quadro sistematico in cui la responsabilità del pubblico ufficiale non si valuta solo in base alla formale titolarità dei poteri, ma soprattutto riguardo al loro corretto impiego nell'interesse pubblico, che rappresenta il nucleo essenziale della legalità amministrativa e penale.

◆ Commissione conferimento premi di studio ai figli e agli orfani della Polizia di Stato.



Nel corso della riunione della Commissione per il conferimento dei premi di studio, svoltasi il 6 maggio 2026, sono state esaminate le domande presentate e verificata la loro conformità ai requisiti previsti dal bando emanato dal Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato in data 6 febbraio 2026; all'esito dell'istruttoria le assegnazioni sono state definite in conformità alle previsioni del bando, senza scostamenti rispetto ai criteri stabiliti per le diverse categorie di beneficiari e per le relative tipologie di premio di studio, fatta eccezione per la categoria universitaria riservata agli orfani, come di seguito precisato: sono stati deliberati n. 5 premi di studio da € 500,00 ciascuno destinati agli orfani di dipendenti, in servizio o in quiescenza, della Polizia di Stato che nell'anno scolastico 2024/2025 hanno conseguito il di-

ploma di istruzione secondaria di secondo grado con votazione non inferiore a 90/100; n. 15 premi di studio da € 500,00 ciascuno destinati ai figli di dipendenti, in servizio o in quiescenza, della Polizia di Stato che nell'anno scolastico 2024/2025 hanno conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado con votazione non inferiore a 100/100; n. 4 premi di studio da € 800,00 ciascuno destinati agli orfani di dipendenti, in servizio o in quiescenza, della Polizia di Stato che nell'anno 2025 hanno conseguito il diploma di laurea specialistica o a ciclo unico con votazione non inferiore a 100/110; n. 16 premi di studio da € 800,00 ciascuno destinati ai figli di dipendenti, in servizio o in quiescenza, della Polizia di Stato che nell'anno 2025 hanno conseguito il diploma di laurea specialistica o a ciclo unico con votazione di 110/110. Con riferimento alla categoria dei premi universitari riservati agli orfani, la Commissione ha preso atto che soltanto quattro istanze risultavano in possesso dei requisiti prescritti dal bando; di conseguenza una delle cinque borse originariamente previste non ha potuto essere attribuita a tale categoria e la borsa residua è stata assegnata alla categoria dei figli dei dipendenti, in modo da consentire l'integrale utilizzo delle risorse disponibili e la piena copertura del numero complessivo dei premi messi a concorso. L'attività della Commissione si è svolta nel rispetto dell'impianto generale del bando e con applicazione dei criteri previsti per la verifica dell'ammissibilità delle domande e per la successiva attribuzione dei premi.

[CLICCA QUI](#)

◆ Giudicato penale nel tributario: scelta garantista con limiti di ragionevolezza.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 50/2026, ha confermato la legittimità dell'art. 21-bis del D.lgs. 74/2000, che attribuisce efficacia nel processo tributario all'assoluzione penale definitiva per "fatto inesistente" o "non commesso", quando vi è piena coincidenza dei fatti materiali. La norma, ora inserita nell'art. 119 del Testo unico della giustizia tributaria, è considerata una scelta processuale coerente, pensata per evitare decisioni contrastanti tra giudice penale e tributario, senza compromettere la tutela dell'interesse erariale. L'automatismo, però, non vale in modo assoluto. Non opera quando l'accertamento fiscale si basa su presunzioni legali che il giudice penale non può applicare e sulle quali non ha valutato la prova contraria, salvo che abbia accertato positivamente l'inesistenza del fatto. È escluso anche quando l'assoluzione deriva solo dall'inutilizzabilità delle prove, che il giudice tributario può invece esaminare secondo le regole fiscali. Rimangono invece pienamente efficaci le assoluzioni fondate su presunzioni semplici, utilizzabili in entrambi gli ambiti. In conclusione, il giudicato penale vincola il giudice tributario, tranne nei casi in cui la diversa struttura probatoria impedisca una reale sovrapposizione dei fatti.

NOTIZIE DAL TERRITORIO

⇒ **La Segreteria Regionale del Molise** ha trasmesso alla Segreteria Nazionale una nota contenente osservazioni e richieste in merito alla composizione della Commissione degli esami tecnico-professionali del 233° Corso per Allievi Agenti della Polizia di Stato. In particolare, è stata evidenziata la necessità di rivedere i criteri di selezione degli istruttori chiamati a far parte della Commissione, al fine di garantire una rotazione effettiva tra tutti gli istruttori.

SIAPInform@23

del 18 Maggio 2026

Direttore Responsabile

Giuseppe Tiani

Responsabile di redazione

Loredana Leopizzi

Redazione

Enzo Delle Cave

Pietro Di Lorenzo

Fabrizio Iannucci

Luigi Lombardo

Massimo Martelli

Marco Oliva

Francesco Tiani

Roberto Traverso

Vincenzo Annunziata

Francesco Quattrocchi

Collaboratori

Giuseppe Crupi

Vito Ventrella

Vincenzo Saponara

Sede: Via Angelo Bargonì, 78
00153 ROMAinfo@siap-polizia.it
0639387753/4/5Sito web - Informazione on line
www.siap-polizia.orgAutorizzazione Tribunale
di Roma
n. 277 del 20 luglio 2005

tori qualificati che hanno seguito il percorso formativo degli allievi. Tale scelta contribuirebbe a rafforzare i principi d'imparzialità, trasparenza, buon andamento, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. La richiesta di procedere a un avvicendamento completo tra gli istruttori idonei, mira inoltre a favorire una più ampia valorizzazione del personale coinvolto nelle attività formative.

⇒

La Segreteria del SIAP Sardegna ha segnalato gravi criticità negli Uffici della Polizia di Frontiera di Cagliari Elmas e Olbia, dovute a una forte carenza di personale che rischia di compromettere l'efficienza dei servizi, soprattutto in vista dell'aumento dei flussi passeggeri estivi. Lo scalo di Cagliari Elmas presenterebbe il peggior rapporto nazionale tra numero di passeggeri e personale disponibile, mentre quello di Olbia deve gestire contemporaneamente il porto di Isola Bianca, l'aviazione generale e il terminal aeroportuale con un organico insufficiente. Per garantire adeguati livelli di operatività, sicurezza e benessere del personale, si ritiene necessario un intervento urgente con l'assegnazione di almeno cinque unità aggiuntive per ciascuno scalo.

Siamo su tutti i
social



Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, news, comunicati collegati al nostro sito www.siap-polizia.org

Tutte le convenzioni per gli iscritti e famigliari facilmente raggiungibili dall'app dedicata scaricabile da [QUI](#)



APP CONVENZIONI